COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI PROVINCIA DI MACERATA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI 2019/2021

ANNUALITA' 2019

agute Allah.

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Vigenza ed ambito di applicazione
- Art. 3 Criteri generali per l'incentivazione della performance organizzativa ed individuale
- Art. 4 La ripartizione dei compensi legati alla performance individuale
- Art. 5 Indennità per le condizioni di lavoro
- Art. 6 Compensi per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D non destinatario degli incarichi di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018
- Art.7 Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti
- Art. 8 Compensi per le funzioni di responsabilità svolte dal personale della polizia locale
- Art. 9- Ripartizione del fondo per le risorse decentrate
- Art. 10 Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa
- Art. 11 Le progressioni orizzontali
- Art. 12 Integrazione della parte variabile del fondo
- Art. 13- Norme finali

Art. 1

Finalità e principi

- 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce uno strumento per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall'ente e della sua organizzazione interna e nel contempo è uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la crescita professionale degli stessi. Esso si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dirigenti, di parità e di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro.
- Al perseguimento di tali finalità e nel rispetto dei principi prima indicati sono dettate le regole per la erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte, tanto con riferimento alla incentivazione della performance quanto alla erogazione delle altre indennità riferite alle condizioni di lavoro.
- 3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla legislazione, con particolare riferimento alle previsioni dettate nella legge n. 300/1970, cd statuto dei diritti dei lavoratori, e del D.Lgs. n. 165/2001, cd testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego, e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto funzioni locali.

Art. 2

Vigenza ed ambito di applicazione

- Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è stato stipulato sulla base delle previsioni dettate dagli artt. 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018 e le sue disposizioni, salvo diversa espressa previsione, si applicano dal giorno successivo la sottoscrizione definitiva. Esso si applica per il triennio 2019/2021. Le sue clausole, ove non siano state espressamente disdette, continuano ad applicarsi fino alla stipula del nuovo contratto decentrato integrativo.
- 2. A livello annuale, viene ripartito il fondo per la contrattazione decentrata.
- 3. Esso si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente dell'ente, a prescindere dalla sua natura (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno o parziale). Per il personale assunto con contratto di somministrazione e/o con contratto di formazione e lavoro gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico dell'ente e non del fondo per le risorse decentrate.
- Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l'ente per gli istituti per cui non sia compatibile.
- 5. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3

Criteri generali per l'incentivazione della performance organizzativa e individuale

1. Una quota del fondo per le risorse decentrate sulla base delle previsioni di cui all'art. 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21.5.2018, è destinata alla incentivazione della performance

3

organizzativa e della performance individuale del personale. La erogazione di questi compensi è subordinata alla preventiva assegnazione degli obiettivi, che devono soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., alla verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, verifica che deve essere effettuata da parte del Nucleo di Valutazione o OIV. Partecipano a tale incentivazione tutti i dipendenti anche i dipendenti parzialmente utilizzati dalla unione di comuni e/o dalla comunità montana e/o da altra forma di gestione associata, non si dà luogo alla erogazione dei compensi del presente articolo in caso di assenza superiore a 100 giorni nel corso dell'anno, fatte salve le ferie e la maternità.

- 2. Un valore consistente della parte variabile del fondo, ovvero il 100%, senza considerare in tale ambito le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quelle provenienti dalla amministrazione finanziaria per le notifiche effettuate dal comune per suo conto e quelle per la incentivazione personale delle case da gioco, è destinato alla incentivazione della performance individuale.
 - 3.1 Incentivi per la realizzazione della performance individuale vengono ripartiti:
 - a) A seguito della valutazione della performance individuale effettuata da parte dei responsabili sui singoli dipendenti assegnati, l'attribuzione di tali risorse alle singole strutture e di conseguenza dei compensi attribuibili ai singoli dipendenti si realizza come di seguito indicato:
 - L'attribuzione delle risorse avviene attraverso la preventiva creazione dei budget di struttura in ragione dell'ammontare delle risorse disponibili divise per le strutture presenti considerando il numero e la posizione giuridica dei dipendenti assegnati;
 - Entro i 30 giorni successivi alla approvazione del piano delle performance o del piano dettagliato degli obiettivi, ove non sia già indicata in tale documento la partecipazione dei dipendenti agli obiettivi, i responsabili possono assegnare formalmente, in coerenza con quelli ad essi assegnati, gli obiettivi al personale delle strutture da essi dirette, viceversa i dipendenti assegnati verranno valutati su tutti gli obiettivi della struttura di riferimento;
 - L'inquadramento giuridico è calcolato sulla base della seguente tabella che fissa i parametri convenzionali con riferimento ad ogni categoria contrattuale, al fine di poter ripartire un fondo complessivo di produttività in funzione del numero di dipendenti e con diversa graduazione rispetto alla categoria rivestita, per ogni singolo settore.

Posizione giuridica	Parametro
A	90
В	95
С	100
D	110

 I compensi individuali sono calcolati in ragione della valutazione individuale ricevuta dal responsabile del settore e successivamente riparametrata a seguito della valutazione e del correttivo dato dalle variazioni previste per ogni categoria fermo rimanendo il totale del budget assegnato al settore di appartenenza in base ai parametri di cui al punto 3.1 Ai fini della assegnazione dei compensi il personale in part time e/o i dipendenti che nel corso dell'anno sono stato impegnati in più strutture e/o sono cessati dal servizio partecipano in misura proporzionale alla durata ridotta dell'impegno richiesto;

Art. 4

La ripartizione dei compensi legati alla performance individuale

1. I compensi legati alla performance individuale di cui al precedente articolo 3.1 lett. a) devono essere ripartiti in modo da assicurare al 25% dei dipendenti che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione il 30% in più della media pro capite dei compensi previsti a tale titolo per i dipendenti destinatari degli stessi. Tale operazione viene effettuata accantonando la quota del 30% del budget disponibile e distribuita alla conclusione dell'applicazione della procedura. In caso di parità si tiene conto del punteggio ottenuto con riferimento ai comportamenti organizzativi, in caso di ulteriore parità l'ordine sarà determinato sulla base della anzianità di servizio ed infine sulla base della anzianità anagrafica.

Art. 5

Indennità per le condizioni di lavoro

- I destinatari della indennità per le condizioni di lavoro di cui all'articolo 70 bis del CCNL 21.5.2018 sono i dipendenti non titolari di posizione organizzative che svolgono attività disagiate e/o esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il maneggio di valori.
- 2. La misura di tale indennità è fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 in 1,30 euro per quelle rischiose;
- 3. Per attività disagiate si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata che possono comportare, per la loro natura o forma organizzativa, quali orario (ad esempio spezzato) e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali.
- 4. Per attività rischiose si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata, con riferimento in particolare a quelle già riconosciute presso l'Ente ed individuate dall'allegato B al <u>D.P.R. 347/83</u> e quelle svolte dagli operai e capi operai che utilizzano macchinari pericolosi o che sono sottoposti a specifiche condizioni di rischio attestate dal responsabile. La misura di tale indennità è fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività in Euro 1,70.
- Le indennità di cui sopra verranno retribuite al termine dell'anno solare secondo le effettive presenze in servizio attestate dal sistema informatizzato di rilevazioni delle presenze.

3

5

Compensi per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D non destinatari degli incarichi di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018

- 1. Le parti concordano che per specifiche responsabilità svolte da parte del personale delle categorie B, C e D, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018, debbano intendersi le responsabilità di procedimenti o processi complessi anche a rilevanza esterna, di gestione diretta di risorse e coordinamento di gruppi di lavoro o di squadre di operatori formate da dipendenti di pari o inferiore categoria o anche e da maestranze esterne, nonché gli incarichi che determinano lo svolgimento di compiti di responsabilità ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli svolti dalla parte maggioritaria dei dipendenti della stessa categoria, ovvero dello stesso profilo.
- 2. Per la erogazione di questi compensi i responsabili, individuano i dipendenti con un atto formale da emanarsi entro trenta giorni dalla firma del contratto decentrato, e comunque all'inizio di ogni anno, entro il tetto delle risorse ad essi assegnate a questo fine. L'assegnazione da parte del responsabile, con provvedimento scritto e comunicato al Servizio Personale oltre che all'interessato, degli incarichi di specifiche responsabilità, costituisce condizione essenziale per il riconoscimento della stessa.

Per l'anno 2019 si considera l'atto di nomina emesso in esecuzione del presente contratto integrativo.

- 3. Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata al finanziamento di questa indennità possono essere preventivamente ripartite dalla giunta, previa informazione ai soggetti sindacali, tra i vari Settori in relazione ai seguenti fattori, il numero di dipendenti e la tipologia dei procedimenti.
- 4. I compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D e i relativi compensi, sono i seguenti e possono essere attribuiti complessivamente ad una quota limitata di dipendenti:

Compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D	
Responsabilità, formalmente attribuita a dipendente di categoria C e D individuate dal Responsabile di Settore, per coordinamento formalmente affidato di squadre o gruppi di operatori, per responsabilità diretta nella gestione autonoma di risorse rilevanti, per la gestione autonoma di procedimenti amministrativi e processi di lavoro complessi anche a rilevanza esterna.	Euro fino a 1000,00

- 6. I compensi di cui al presente articolo sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui non sono erogati in caso di assenza per un periodo superiore ad 6 mesi , salve le ferie ed i congedi di maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio.
- 7. Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione dell'indennità annualmente, solo in presenza degli atti formali di attribuzione di responsabilità.

8. Per l'anno 2019 si considera l'atto di nomina emesso in esecuzione del presente contratto integrativo.

Art. 7

Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti

- 1. Gli incentivi, previsti dall'art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21.5.2018 sono destinati a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a cui, con atto formale del Responsabile, siano state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità:
- a) ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale (attribuite nel rispetto delle specifiche procedure);
- b) responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative;
- c) compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali;
- d) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- e) specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.
- 2. La individuazione dei lavoratori interessati alla disciplina del comma 1, non può realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività ma unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al compenso e comunque deve essere effettuata entro il tetto delle risorse destinate a questa finalità dal fondo per la contrattazione decentrata, per come ripartito tra i singoli settori dalla giunta, previa informazione ai soggetti sindacali.
 - 3. Il compenso è assegnato nella misura massima di euro 350,00 annui.
- 4. I compensi di cui al presente articolo sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui non sono erogati in caso di assenza per un periodo superiore ad 1 mese, salve le ferie ed i congedi di maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio.
- 5. Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione dell'indennità annualmente, solo in presenza degli atti formali di attribuzione di responsabilità.
- 6. Per l'anno 2019 si considera l'atto di nomina emesso in esecuzione del presente contratto integrativo.

Art. 8

Ripartizione del fondo per le risorse decentrate

- 1. Con cadenza annuale le parti procedono alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate, con riferimento alla parte stabile non utilizzata ed a quella variabile.
- 2. Tale ripartizione è effettuata nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
- 3. Le parti assumono l'impegno di avviare entro il mese di Febbraio di ogni anno la contrattazione per la ripartizione del fondo del salario accessorio. Il fondo costituito dall'ente

viene trasmesso ai soggetti sindacali almeno 15 giorni prima dell'avvio della contrattazione per la sua ripartizione.

4. In caso di mancata definizione della nuova intesa si continua ad applicare, ove possibile, la ripartizione dell'anno precedente. Nel caso in cui ciò non sia possibile si erogano esclusivamente le indennità disciplinate interamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018, per cui le risorse di parte stabile non utilizzate nell'anno vengono utilizzate negli anni successivi.

Art. 9

Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa

La misura della indennità di risultato delle singole posizioni organizzative, fermo restando che a questo fine sono destinate risorse in misura non inferiore al 15 % di quanto complessivamente destinato al trattamento economico accessorio spettante alle stesse (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), è determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto all'interno del budget stanziato.

Art. 10

Le progressioni orizzontali

- 1. Le progressioni orizzontali o economiche sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo ed attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti,
- 2. La loro decorrenza è fissata al 1 gennaio dell'anno in cui il contratto decentrato ne prevede l'attivazione, sono effettuate in modo distinto per ognuna delle 4 categorie e possono essere effettuate anche in modo distinto per ognuna delle articolazioni organizzative dell'ente.

I criteri che danno applicazione ed integrazione ai principi dettati dall'articolo 16 del CCNL del 21.5.2018 sono i seguenti:

- a) È richiesto come requisito un'anzianità di servizio, anche presso altri enti, al 31 dicembre dell'anno precedente di servizio di ventiquattro mesi nella posizione immediatamente precedente
- b) Essa è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente, tale graduatoria può anche essere formata per ogni singola struttura;
- c) La graduatoria viene formata utilizzando la valutazione della performance ricevuta nel triennio precedente, nel caso in cui la valutazione non sia stata effettuata per assenza o altre ragioni, vengono utilizzate quelle effettuate immediatamente negli anni precedenti;
- d) A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica ed infine nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.
 - Quanto sopra comunque da richiamare nell'accordo economico annuale con il quale si destineranno a tale istituto le somme necessarie.

Art. 11

Integrazione della parte variabile del fondo

La costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai CCNL, è disposta dall'ente. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in modo tempestivo e comunque precedentemente all'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La integrazione della parte variabile con le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21.5.2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state stanziate nel bilancio preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa che si esprime con la formulazione di una specifica intesa che può intervenire anche solamente per questo aspetto.

Art. 12

Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
- 2. Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.
- 3. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti clausole.
- 4. Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell'Amministrazione, all'A.R.A.N. ed al C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le relazioni illustrative ed economico finanziaria e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.

ACCORDO ECONOMICO ANNO 2019

Considerato che:

Le risorse decentrate stabili e variabili sono state costituite nel rispetto dei vigenti CCNL,
nonché nel rispetto del vincolo del tetto del Fondo anno 2016;

In relazione a quanto sopra si precisa che l'importo delle risorse complessive da considerare a tale fine relative al 2019 risulta pari a € 28.088,59 comunque vincolato al tetto limite dell'anno 2016 pari ad € 23.493,93 (allegato).

Preso atto della costituzione del fondo come in allegato, le parti concordano l'accordo economico relativo all'anno 2019 così come di seguito riportato:

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO

- ART. 5, comma 4 CCI:
 - n° 2 Collaboratore € 1,30 moltiplicato per 260 giorni di effettivo servizio prestato (Operaio-Autista e Cuoca) totale € 676,00
 - n.1 Collaboratore € 1,30 moltiplicato per 234 giorni di effettivo servizio prestato (Operaio cessato per mobilità il 30.09.2019) totale € 304,20
- ART. 5, comma 3 CCI:
 - n° 2 Collaboratore € 1,70 moltiplicato per 260 giorni di effettivo servizio prestato (Operaio-Autista e Cuoca) totale € 884,00
 - n.1 Collaboratore € 1,70 moltiplicato per 234 giorni di effettivo servizio prestato (Operaio cessato per mobilità il 30.09.2019) totale € 397,80
- 1) Concordano di destinare € 1700,00 per anno 2019 a:
- Titolari di specifiche responsabilità ex art. 6 CCI: € 200,00 per responsabile cucina Casa Riposo/Scuole;
- € 900,00 per responsabile procedimento Servizi Demografici;
- € 300,00 per Ufficiale Servizi Demografici con compiti di addetto al RUP
- € 300,00 per Responsabile Ufficio Tributi

Le parti prendono atto che:

- l'utilizzo del fondo per l'anno 2019 per il costo delle progressioni economiche pregresse è il seguente: € 9895,98.

- l'utilizzo del fondo per l'anno 2019 per il costo dell'indennità di comparto da prelevare dalle risorse è il seguente:

cat.C € 41,46 x 12 mensilità x n. 2 unità = € 995,04

cat.B € 35,57 x 12 mensilità x n. 2 unità + n. 1 unità per 9 mesi= € 1.173,81

Le parti concordano, altresì, di destinare € 7.467,10 per la produttività collettiva per l'anno 2019 ed € 11.412,00 per compensi incentivanti RUP di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia di tale ipotesi è subordinata all'approvazione dell'Amministrazione comunale e del parere favorevole di competenza del revisore dei conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E VERIFICHE

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo la delegazione trattante che lo ha sottoscritto si incontra entro 30 giorni dall'avvenuta controversia, per definire contestualmente il significato della clausola in questione.

L'interpretazione così concordata, sostituisce gli effetti della clausola controversa;

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il presente contratto sarà pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Resp.Serv.Finanziario: Dott.ssa Vita Sonia

Segretario Comunale: Dott. Ercoli Pasquale

RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA

CISL FP: Sig.Alessandro Moretti